

REGOLAMENTO DELLA RIVISTA

ARTICOLO 1. PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE

- 1.1. I contributi proposti dagli Autori per la pubblicazione sulla Rivista di diritto tributario devono essere trasmessi alla Redazione o a alla Direzione in formato PDF, avendo cura di rispettare gli standard editoriali della Rivista e di assicurare l'assenza di dettagli che rendano il contributo e il suo supporto in PDF riferibile all'Autore.
- 1.2. Ciascun contributo pervenuto in Redazione è tempestivamente trasmesso a tutti i Direttori della Rivista.
- 1.3. I contributi che ottengono il giudizio favorevole della maggioranza dei Direttori della Rivista sono avviati in anonimo alla procedura di revisione tra pari almeno a singolo cieco (single blind).
- 1.4. Solo dopo aver positivamente superato la revisione di almeno un esperto esterno (single blind), secondo quanto previsto al successivo articolo 2, i contributi sono avviati alla pubblicazione.
- 1.5. La Direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione solo in casi eccezionali, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.
- 1.6. La disposizione di cui al comma 1.4. non si applica ai saggi che riproducono relazioni a convegni o altra iniziativa simile, ai contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più Autori.

ARTICOLO 2. VALUTAZIONE DA PARTE DEI REVISORI ESTERNI

- 2.1. A seguito della previa approvazione di cui al precedente articolo 1.3., i contributi sono inviati a un esperto esterno individuato dalla Direzione sulla base delle specifiche competenze in relazione all'argomento del contributo ed in ragione del criterio dell'alternanza.
- 2.2. Gli esperti esterni coinvolti nel processo di revisione tra pari sono individuati nell'ambito dei professori ordinari (di ruolo o fuori ruolo) di diritto tributario e di altre materie giuridiche e sono menzionati nel fascicolo in cui trovano pubblicazione i lavori dagli stessi revisionati.
- 2.3. L'attività dei revisori esterni è prestata su base volontaria e non è retribuita.
- 2.4. Ciascun contributo è sottoposto alla valutazione dell'esperto esterno in forma anonima, unitamente a una scheda di valutazione che deve essere restituita regolarmente compilata.
- 2.5. Il revisore esterno esprime, nella scheda di valutazione, il proprio giudizio in ordine all'originalità o rilevanza della trattazione, alla coerenza delle argomentazioni, all'attenzione critica per la letteratura sul tema trattato, al livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista.
- 2.6. Il giudizio del revisore esterno può essere positivo, negativo o positivo ma subordinatamente a ulteriori interventi da parte dell'Autore. In quest'ultimo caso, la Redazione informa tempestivamente l'Autore delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti, trasmettendogli, sempre in forma anonima, la scheda di valutazione compilata dal Revisore.
- 2.7. Le schede relative alla revisione esterna dei contributi pubblicati sulla Rivista sono conservate per dieci anni nella sede dell'Editore, al quale la Redazione si impegna a trasmetterle tempestivamente.